



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Provincia di Varese

www.comune.solbiate-arno.va.it

16 DICEMBRE 2020

SCADENZA VERSAMENTO SALDO IMU

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio con quanto versato in sede di acconto, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 16/07/2020.

I.M.U. – ALIQUOTE ANNO 2020

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/07/2020

ESENTE IMU

abitazione principale e relative pertinenze tranne per

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,5 per mille con la detrazione di € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 8) unità immobiliari adibite ad uso abitazione con pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito: aliquota pari al 4,6 per mille.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Solbiate Arno www.comune.solbiate-arno.va.it è stato inserito un link "ANUTEL - Calcolo IMU20" attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU, alla stampa del modulo di pagamento dovuta per ogni singolo immobile, da versare alla scadenza sopra indicata. **Per eventuali problematiche e informazioni telefonare al n. 0331/993043 int. 3 , mail: tributi@comune.solbiate-arno.va.it nei seguenti giorni ed orari:** il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ha disciplinato la cosiddetta "Nuova IMU".

Questa nuova imposta è sostanzialmente identica alla "vecchia" IMU ad eccezione di alcune particolarità che qui di seguito si elencano.

- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, **considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (comma 741 lettera a)**

- E' considerata abitazione principale la casa **familiare** assegnata al **genitore affidatario** dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (comma 741, lettera c)

- Per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, **compreso quello non coltivato** (comma 741 lettera e)

- Nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti **ad ogni singola quota di possesso** (comma 743)

- Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (comma 745)

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. **Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente** (comma 761)

- Per le parti comuni del condominio, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, **il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini** (comma 768)

- Termine per la presentazione della dichiarazione (quando dovuta): entro il 30 giugno dell'anno successivo (comma 769)

Solbiate Arno, 27/11/2020

